

VALUTAZIONE IN DAD (integrazione del PTOF)

Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.

Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza:

Sulla base delle proposte elaborate nel corso del Collegio dei Docenti, riunitosi il 9 marzo 2020 adotta le seguenti linee guida per la didattica a distanza e la valutazione, ad integrazione del PTOF d’Istituto.

Prime riflessioni sulla didattica a distanza

In questo tempo straordinario di sospensione delle attività didattiche in presenza e di messa in campo di attività didattiche a distanza, trascorsa la prima fase della partenza si impone per la comunità scolastica una riflessione e una prima sistematizzazione su quanto è stato fatto fin qui. I momenti di elaborazione condivisa (organi collegiali, confronti informali, momenti formativi sia sugli aspetti tecnologici che su quelli metodologici), in accompagnamento alla pratica quotidiana, oggi confluiscono in queste linee guida, che intendono proporsi come strumento di lavoro per i docenti e di comunicazione verso studenti e famiglie.

Il focus principale della didattica a distanza in un momento emergenziale come quello che stiamo vivendo sta innanzitutto nel mantenimento di una relazione: quel rapporto fondamentale tra docenti e studenti, tra studenti con i loro compagni, tra i docenti con i colleghi senza il quale la scuola non è tale. Il contesto del tutto straordinario nel quale la didattica a distanza si rende necessaria - con i ragazzi costretti all’isolamento da un lato e a legami più stringenti in famiglia dall’altro, con la limitazione delle proprie libertà personali e con la fatica di un quotidiano tutto da reinventare -, comporta per tutti l’assunzione di nuove responsabilità. Per questo la didattica a distanza può funzionare non tanto come replica automatica della giornata scolastica in presenza, riproposta in una astratta giornata didattica virtuale, poiché nessuno né ragazzi né insegnanti possono reggerne l’impatto, quanto nel legame che i docenti riescono a instaurare con i ragazzi, dialogando con loro, incoraggiandoli e rassicurandoli. In questo momento difficile la scuola non può preoccuparsi solo

dell'apprendimento, ma deve essere capace di ricostruire una relazione con gli studenti, per invogliarli ad impegnarsi, a sviluppare curiosità cognitive, a ridare senso allo studio. Ed il rapporto con la scuola, con un calendario di impegni stabiliti ma comunque flessibili, può svolgere la funzione di creare una nuova routine, un ritmo giusto per le giornate dei ragazzi. Con questa connotazione, l'aiuto offerto dalla tecnologia – con le classi virtuali e la possibilità di effettuare videolezioni, ma non solo – aumenta l'autonomia e la responsabilità dei ragazzi, dimensioni che vanno valorizzate e potenziate.

I provvedimenti governativi operano nel senso della salvaguardia del valore legale dell'anno scolastico. Si impone tuttavia per la comunità professionale della scuola la necessità di dare un valore sostanziale a quest'anno scolastico, affinché l'impegno degli studenti venga collocato e valorizzato nella giusta dimensione. Questa attenzione deve tradursi in uno spazio di lavoro creativo per professori e studenti: con un dimensionamento adeguato del curriculum scolastico, con una modulazione equilibrata della presenza in rete, dell'assegnazione di compiti ed esercitazioni da svolgere, dello studio individuale, dell'interazione con docenti e compagni, della ricerca personale. Tutto ciò finalizzato non ad una astratta e irraggiungibile "conclusione del programma" (categoria peraltro oggi non contemplata dal quadro normativo), quanto a rinsaldare le competenze utili per la ripresa delle attività scolastiche in presenza, una ripresa che sia esse ascrivibili ancora al vigente anno scolastico o proiettata in un periodo futuro che oggi non siamo in grado di definire. Al momento attuale, infatti, non possiamo fare previsioni su quale sarà l'esito di questo periodo emergenziale, ma sappiamo che la comunità scolastica ha il dovere di garantire il diritto allo studio dei ragazzi, mettendo in campo la professionalità di cui è portatrice e la carica valoriale che ne sostiene l'impegno.

In questo contesto il tema più complesso e sfidante, ma tanto più necessario in questa fase, è quello della valutazione. L'importanza cruciale della valutazione formativa è evidente, finalizzata a fornire agli allievi informazioni sull'andamento del loro lavoro, sui livelli di attenzione e di partecipazione, sull'iniziativa e la responsabilità. Gli studenti hanno il diritto e il bisogno di avere il giusto riscontro sul lavoro svolto, una valutazione veritiera e comprensibile, che non omette l'attenzione sui punti critici e sulle inevitabili carenze, ma li colloca sempre in prospettiva promozionale, incoraggiante e di sostegno alla motivazione: per evitare il circolo vizioso - insufficienza, demotivazione, difficoltà, senso di inadeguatezza - che conduce inevitabilmente all'insuccesso scolastico, sia esso in presenza che a distanza.

[Linee guida sulla valutazione](#)

1. Principi generali

- La valutazione è un processo e non solo un voto o un insieme di voti. L'attività di valutazione dovrà pertanto essere costante, tempestiva e trasparente (l'alunno va subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, attraverso l'indicazione di un voto blu nel registro Elettronico, che per il momento non fa media).
- A maggior ragione nell'attuale situazione, la valutazione ha anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.
- Il dovere alla valutazione da parte del docente rientra nel suo profilo professionale.
- Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutici alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun docente.
- La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di DAD sarà, come di consueto, condivisa e ratificata dall'intero Collegio dei Docenti.
- I criteri di valutazione sono approvati dal Collegio dei Docenti.

2. Indicazioni operative

- Le forme, le metodologie e gli strumenti applicate dall'Istituto Vendramini nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza (Zoom, Meet, registro Infoschool, Drive e e-mail) consentono ad ogni docente di informare tempestivamente lo studente su cosa ha sbagliato e perché, e di valorizzare le sue competenze, rimandando anche a approfondimenti e/o recuperi e consolidamenti in riferimento a ciò che va migliorato; permettono, quindi, di procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti conseguiti durante la didattica a distanza e di condurre all'assegnazione di una o più votazioni.
- Nell'ambito degli strumenti di valutazione possono essere previsti durante la DAD, a seconda delle diverse discipline e dei diversi approcci metodologici utilizzati dai docenti nell'attività con la classe:
 - o colloqui orali, da tenersi in videoconferenza a piccoli gruppi o a gruppo classe completo;
 - o esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della specificità della disciplina;
 - in modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona (consegna su Infoschool o via e-mail);
 - o relazioni/tesine/elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici;

- o temi scritti;
- o questionari a risposta breve;
- o questionari a risposta multipla;
- o tavole di disegno
- o materiale video.

-CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si propone la griglia sottostante.

Gli indicatori sono i seguenti:

- metodo e organizzazione del lavoro
- impegno e partecipazione
- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni
- costanza nello svolgimento delle attività
- progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento a quelle trasversali.

Ove si riscontrassero problemi tecnici non superabili o comprovate difficoltà personali dell'alunno (per es. situazioni di handicap, situazioni a rischio), i docenti agevoleranno le modalità alternative di consegna (per es. fotografie del compito).

▪ Il riconoscimento da attribuire a tali votazioni potrà essere modificato in funzione delle comunicazioni che verranno emanate dal Ministero dell'Istruzione in tema di valutazione.

3. La comunicazione agli alunni e alle famiglie

La comunicazione agli alunni e alle famiglie delle valutazioni assegnate durante la DAD avverrà attraverso il registro elettronico Infoschool. I voti andranno inseriti in blu nell'apposita sezione (valutazioni scritte, orali, pratiche) del suddetto registro, con descrizione/commento (famiglia e/o personale) relativo al fatto che la valutazione si riferisce alle attività svolte in DAD.

La comunicazione con le famiglie rispetto all'andamento delle attività a distanza, non potendo essere condotta nelle modalità consuete in presenza (colloqui, consigli di classe aperti ai genitori), potrà avvenire tramite e-mail, a seconda delle necessità specifiche ravvisate dai docenti della classe e/o dal docente coordinatore.

4. La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA ai sensi della L. 170/2010

▪ La valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti, a maggior ragione per quelli con disabilità. Occorre, quindi, creare le condizioni perché essa potenzi e non

limiti i loro percorsi di studio.

- L'oggetto della valutazione degli alunni certificati in base alla L. 104/92, sempre, ma soprattutto in questo particolare momento di sostegno a distanza, deve essere tutto il processo di apprendimento.
- Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto:
 - o il comportamento;
 - o la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, impegno, responsabilità, ecc.);
 - o i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.
- In ogni caso tutte le modalità di valutazione saranno concordate tra i docenti di sostegno e i docenti delle singole materie.
- In merito alla valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ai sensi della L. 170/2010, è necessario mantenere attive le misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico Personalizzato di ciascuno studente.
- Particolare attenzione va data alla somministrazione di prove con tempi più lunghi o numero minore di richieste.
- Laddove possibile, si dovrà promuovere l'organizzazione di colloqui orali, da condursi in modalità on-line o telefonica.

La Preside (prof.ssa Anna Romano)

Pordenone, 18 marzo 2020

VALUTAZIONE DI FINE ANNO (ad integrazione del PTOF, secondo O.M. 11 del 16.05.2020)

L'ordinanza n.11 del 16.05.2020 definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 2. L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi dell'ordinanza suddetta, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Già a metà aprile i docenti dei tre ordini di scuola avevano provveduto all'aggiornamento della progettazione didattica al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale.

Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, ha già integrato, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa.

Per quel che riguarda la valutazione nel primo ciclo di istruzione, si fa riferimento all'articolo 3 dell'O.M. 11/2020:

- 1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo.*
- 2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.*
- 3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.*
- 4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.*
- 5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.*
- 6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.*
- 7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche,*

già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Per quel che riguarda la Valutazione delle classi non terminali della Scuola secondaria di secondo grado, si fa riferimento articolo 4 dell'O.M. 11/2020:

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. Ministero dell'Istruzione,

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.

4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procederà alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integrerà il predetto piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato.

L'Articolo 6 del O.M. 11/2020 specifica la necessità di un Piano di integrazione degli apprendimenti e di un Piano di apprendimento individualizzato):

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Nel caso di esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado saranno svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020.

Per la valutazione inerente all'ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado si veda l'O.M. n.9 del 16.05.2020 (QUI SOTTO)

Per la valutazione inerente all'ultimo anno della Scuola Secondaria di 2° grado e le specifiche dell'esame conclusivo di Stato si veda l'O. M. n.11 del 16.05.2020.

La Preside (prof.ssa Anna Romano)

Pordenone, 18 maggio 2020



Ministero dell'Istruzione

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di
istruzione per l'anno
scolastico 2019/2020

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 4;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione

Ministero dell’Istruzione

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";
- VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante "linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l'anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:



a. quanto all'articolo 7, si dispone una riformulazione che tiene conto delle osservazioni, pur non potendo accogliere la proposta di attribuire un peso specifico all'elaborato, stante anche il criterio previsto dal d.l. 22/2020, che indica ai consigli di classe di "tenere conto" dello stesso. La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una

Ministero dell'Istruzione

dimensione complessiva, sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie;

b. la modifica proposta all'articolo 9 non terrebbe compiutamente conto della necessità di accertamento della L2, perché non si comprende come un elaborato "redatto e illustrato in lingua slovena" possa prevedere l'accertamento della padronanza della lingua italiana.

ORDINA

Articolo 1 (Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile



2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- b) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- c) Decreto esami primo ciclo: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- d) Decreto competenze: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- e) Decreto CPIA: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
- f) Ordinanza valutazione: Ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Articolo 2

(Espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

Articolo 3

(Criteri per la realizzazione degli elaborati)

Ministero dell'Istruzione

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al

consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all'articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.

2. La tematica di cui al comma 1:

- a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso;
- b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.

3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal

consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

Articolo 4

(Modalità di presentazione degli elaborati)

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui

all'articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.

2. Nel caso in cui l'alunno abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in

luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito l'alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai docenti dell'istituzione scolastica di iscrizione.

3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e

comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.



4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza
o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.
5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Articolo 5

Ministero dell'Istruzione

(Candidati privatisti)

1. I candidati privatisti di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento dell'esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale di cui all'articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall'istituzione scolastica sede d'esame.
2. L'elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.

3. La valutazione dell'elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi,
comporta il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al
presente articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Articolo 6

(Modalità e criteri per la valutazione dell'elaborato)

1. L'elaborato di cui all'articolo 3 e l'elaborato di cui all'articolo 5 sono valutati dal consiglio
di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.

Articolo 7

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno
scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini
o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della
valutazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 e della
presentazione orale di cui all'articolo
4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la
valutazione finale, espressa in decimi.
3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una
valutazione finale di almeno sei decimi.
4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata
dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.



5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Ministero dell'Istruzione

6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Articolo 8

(Certificazione delle competenze)

1. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze.

Articolo 9

(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle scuole di lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso l'elaborato di cui all'articolo 3.

Articolo 10

(Esame di Stato per le scuole italiane all'estero)

1. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del Decreto legge.

Articolo 11

(Esame di stato per i percorsi di istruzione degli adulti)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello - primo periodo didattico - di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto CPIA, coincide con la valutazione finale effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
2. All'esito dello scrutinio è attribuito all'adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cui all'allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro, assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall'adulto alle attività didattiche svolte.
3. Lo scrutinio finale si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell'elaborato, tenendo a riferimento, ove compatibile, quanto previsto dall'articolo 3.



Ministero dell'Istruzione

4. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
5. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di stato conclusivo del percorso di studio all'articolo 4, comma 2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2021.

Il Ministro dell'Istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina